



# Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650  
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

- ORIGINALE -

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.16 DEL nove febbraio duemilasedici

O G G E T T O : Centrale Unica Committenza -

L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di febbraio, alle ore 13,40 nei locali della Casa Comunale. La Giunta Comunale, convocata nei modi d'uso, si è riunita sotto la presidenza del sig. VOLPE DOMENICO, Sindaco nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
VOLPE DOMENICO	SINDACO	SI
STRIFEZZA Vitantonio	ASSESSORE	SI
FLORIO Cristina	ASSESSORE	SI
SIANI Fabiana	ASSESSORE	SI
FEREOLI Antonio	ASSESSORE	SI
LAURENZA Giocondo Pasqualino	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa CONSOLI ANNALISA

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell' argomento in oggetto.

PER COPIA CONFORME  
ALL'ORIGINALE

Il Responsabile.....

Dott.ssa Annalisa Consoli  
IL SEGRETARIO COMUNALE



## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO:

- Che l'art. 33, comma 3bis, del D.lgs n. 163/2006 dispone che i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- Che con nota prot n. 1431 del 27.01.2016 il Sindaco del Comune di Bellizzi ha provveduto a convocare un tavolo istituzionale al fine di valutare la possibilità di addivenire, congiuntamente ai Sindaci dei Comuni convocati, alla stipula di un accordo convenzionale di cui all'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000, avendo ritenuto che lo stesso rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi.
- che l'ANAC con la determinazione n. 11 del 23.09.2015 ha stabilito che esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, *possono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3-bis dell'art. 33;*

### CONSIDERATO:

- che i comuni aderenti hanno manifestato la volontà di affidare la funzione di Centrale unica di committenza alla società pubblica partecipata in house denominata attualmente "Sele-Picentini", successivamente al compimento degli atti formali relativi alla operatività del soggetto in house opportunamente trasformato;
- che tale affidamento sarà effettuato dal comune capofila in nome e per conto degli enti aderenti alla associazione a seguito di approvazione di formale contratto di servizio da parte dei comuni aderenti;
- che nelle more della trasformazione statutaria della società Irno Picentini i sindaci hanno convenuto di operare mediante il modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 30, comma 4 ultimo periodo, del D.lgs n. 267/2000, individuando l'ente delegato nel Comune di Bellizzi;

VISTO l'art. 48 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante le competenze della Giunta comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore;

### A VOTI UNANIMI

### DELIBERA

- 1) **PRENDERE ATTO** dello schema di protocollo di intesa tra i sindaci sottoscrittori che si allega alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **DARE MANDATO** al sindaco di sottoscrivere il Protocollo di intesa;
- 3) **STABILIRE** che il percorso per la stipula della convenzione prevede il seguente iter:
  - A. Predisposizione e condivisione di uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 267/2000 con individuazione di un Comune capofila;
  - B. Approvazione dello schema di convenzione nei rispettivi Consigli Comunali;

- C. Sottoscrizione della convenzione da parte dei Sindaci;
- 4) **DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata;
  - 5) **DI TRASMETTERE** il presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi della normativa vigente;
  - 6) **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, recante il TUEL.


SETTORE: AREA TECNICA - SVILUPPO DEL TERRITORIO, INNOVAZIONE E SPORTELLO IMPRESA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE :  GIUNTA  CONSIGLIO

REDATTORE DELLA PROPOSTA: Geom. Leonardo Pirillo. Proposta n. 138 del 09/02/2016

OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "T.U.E.L." sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole Data <u>09-02-2016</u>  IL RESPONSABILE GEOM. LEONARDO PIRILLO 
IL RESPONSABILE DELLA RAGONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole Data _____  IL RESPONSABILE D.SSA MARZIA BARDASCINO

DELIBERAZIONE DI P.C. N. 16 DEL 09-02-2016

ART. 33, COMMA 3-BIS DEL D.LGS. N. 163/2006

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**“Sele - Picentini”**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLE  
ACQUISIZIONI DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN ATTUAZIONE DI  
ACCORDO TRA COMUNI IN BASE ALL'ART. 30 DEL D.LGS. N.  
267/2000**

L'anno duemilaquindici (2016), il giorno ..... (....) del mese di  
..... presso la sede del Comune di .....

**TRA**

il Comune di **Bellizzi**, con sede legale in ....., via/piazza  
..... n. ...., codice fiscale 12345678910 legalmente  
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.  
nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in  
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del  
....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di **Montecorvino Pugliano**, con sede legale in .....,  
via/piazza ..... n. ...., codice fiscale 12345678910  
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.  
....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, la/il quale  
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente  
suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.  
..... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **Montecorvino Rovella** , con sede legale in.....

via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910

legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.

....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , la/il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.

..... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **Olevano sul Tusciano** , con sede legale in.....

via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910

legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.

....., nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , la/il quale

dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente

suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.

..... del ....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **Acerno** , con sede legale in....., via/piazza

..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente

rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ....

nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ , la/il quale dichiara di agire

esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in

esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del

....., esecutiva ai sensi di legge;

E

il Comune di **Campagna** , con sede legale in....., via/piazza  
..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente  
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ....  
nata/o a                    il                    , la/il quale dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in  
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del  
....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di **Eboli** , con sede legale in....., via/piazza  
..... n. .... , codice fiscale 12345678910 legalmente  
rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig. ....  
nata/o a                    il                    , la/il quale dichiara di agire  
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in  
esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. .... del  
....., esecutiva ai sensi di legge;

**E**

il Comune di **Giffoni Sei Casali** , con sede legale in.....  
via/piazza ..... n. .... , codice fiscale 12345678910  
legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig.ra / sig.  
....., nata/o a                    il                    , la/il quale  
dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente  
suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n.  
..... del ..... , esecutiva ai sensi di legge;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che:

a) i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di **lavori, beni e servizi** nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) in alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire **beni e servizi** attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (*determinazione ANAC n. 11/2015*);

- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "*accordi consortili*" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, ***bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza***, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che



sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, *ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;*

**PREMESSO, INOLTRE:**

- che i Comuni di **Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Acerno, Campagna, Eboli, Giffoni Sei Casali** hanno approvato, con le seguenti deliberazioni delle rispettive Giunte comunali un verbale avente valore di intesa strategica finalizzata alla creazione di una Centrale unica di committenza per l'area Sele - Picentini:

a) deliberazione G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED] del Comune di **Bellizzi**, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED] del Comune di **Montecorvino Pugliano** esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione G.C. n. [REDACTED] del [REDACTED] del Comune di **Montecorvino Rovella** esecutiva ai sensi di legge;

d) deliberazione n G.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Olevano sul Tusciano** esecutiva ai sensi di legge;

e) deliberazione n G.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Acerno** esecutiva ai sensi di legge;

f) deliberazione n G.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Campagna** esecutiva ai sensi di legge;

g) deliberazione n G.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Eboli** esecutiva ai sensi di legge;

h) deliberazione n G.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Giffoni Sei Casali** esecutiva ai sensi di legge;

• che i Comuni di **Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Acerno, Campagna, Eboli, Giffoni Sei Casali** hanno approvato, con le seguenti deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, una convenzione per la gestione, in forma associata, delle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, mediante individuazione di un ente capofila operante come centrale unica di committenza per gli stessi Comuni associati, ai sensi dell'art. 30, comma 4 del D.lgs n. 267/2000:

a) deliberazione C.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Bellizzi**, esecutiva ai sensi di legge;

b) deliberazione C.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Montecorvino Pugliano** esecutiva ai sensi di legge;

c) deliberazione C.C. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Montecorvino Rovella** esecutiva ai sensi di legge;

d) deliberazione n C.C.. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Olevano sul Tusciano** esecutiva ai sensi di legge;

e) deliberazione n C.C.. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Acerno** esecutiva ai sensi di legge;

f) deliberazione n C.C.. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Campagna** esecutiva ai sensi di legge;

g) deliberazione n C.C.. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Eboli** esecutiva ai sensi di legge;

h) deliberazione n C.C.. n. [redacted] del [redacted] del Comune di **Giffoni Sei Casali** esecutiva ai sensi di legge;

• che i comuni aderenti hanno manifestato la volontà di affidare la funzione di Centrale unica di competenza alla società pubblica partecipata in house chiamata "Sele Picentini", in seguito al compimento degli atti formali relativi alla operatività del soggetto in house;

• che tale affidamento sarà effettuato dal comune capofila in nome e per conto degli enti aderenti alla associazione a seguito di approvazione di formale contratto di servizio da parte dei comuni aderenti;

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**CAPO I**

**FINALITÀ ED ELEMENTI DI RIFERIMENTO**

**Art. 1**

**(Oggetto, finalità ed ambito applicativo della convenzione)**

1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006, (come riformulato dall'art. 9, comma 4 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e per come integrato nei profili applicativi dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014). In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.

3. La convenzione è finalizzata a:

- a) consentire ai Comuni associati l'ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni ad esso correlate;
- b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli acquisti di beni e servizi, nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
- c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni;

d) produrre risparmi di spesa, mediante la gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra i Comuni associati;

e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;

f) ottimizzare mediante la standardizzazione delle procedure i procedimenti di appalto, anche attraverso la valorizzazione delle best pratics;

4. La convenzione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri enti locali che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'ente che richiada di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, e previa accettazione da parte degli enti già associati, mediante conforme deliberazione consiliare.

5. Qualora l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza acquisisca i requisiti previsti (art. 9, comma 2 del d.l. n. 66/2014 come convertito in legge n. 89/2014) per poter diventare soggetto aggregatore, i Comuni associati, mediante le forme di consultazione previste dal successivo art. 18, approvano l'eventuale iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori e definiscono un apposito programma finalizzato all'esercizio di tali attività da parte della struttura organizzativa.

6. La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.

7. Risultano in particolare comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione, in termini specificativi rispetto a quanto prefigurato dal precedente comma 6:

a) le procedure per l'affidamento di servizi di ingegneria e di architettura (art. 91 del d.lgs. n. 163/2006);

b) le procedure per l'affidamento di appalti di servizi (compresi nell'allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006) qualora richiesto dall'ente aderente;

c) le procedure per l'affidamento di concessioni di servizi (art. 30 del d.lgs. n. 163/2006) qualora richiesto dall'ente aderente;

d) le procedure per l'affidamento di appalti di lavori e di opere (compresi nell'allegato I del d.lgs. n. 163/2006, anche in forma semplificata in base all'art. 123 dello stesso Codice dei contratti pubblici);

e) le procedure per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico-privato, (come individuati dall'art. 3, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/2006 e come disciplinati dallo stesso Codice dei contratti pubblici e dal D.P.R. n. 207/2010, comprese le procedure ad iniziativa di soggetti privati previste dall'art. 153 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 278 del d.P.R. n. 207/2010);

f) le procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in economia mediante cottimo fiduciario, svolte con modalità tradizionali qualora richiesto dall'ente aderente.

8. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni associati, alle società/consorzi in house

providing in conformità alla determinazione ANAC n. 11/2015.

9. La presente convenzione non si applica:

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del d.lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013.

10. La presente convenzione non si applica, inoltre:

a) alle procedure di affidamento di lavori effettuate da parte di un concessionario servizi ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 163/2006;

b) alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 163/2006 e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;

c) alle procedure poste in essere da soggetti privati in relazione alle ulteriori fattispecie particolari connesse a finanziamenti pubblici individuate

dall'art. 32, comma 1 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre disposizioni di legge.

11. La presente convenzione non si applica a tutte le procedure finalizzate all'affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 163/2006 o comunque non richiedenti l'acquisizione del codice identificativo gara (CIG), con riferimento alle fattispecie individuate dall'art. 25 del d.l. n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4/2011.

## Art. 2

**(Comune capofila operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati)**

1. I Comuni aderenti alla presente convenzione designano ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 come ente capofila il **COMUNE DI BELLIZZI** la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

2. I Comuni aderenti alla presente convenzione delegano la gestione delle funzioni e delle attività per le acquisizioni di lavori, servizi e beni, in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 al **Comune delegato** individuato come ente capofila, il quale opera in luogo e per conto dei Comuni deleganti, nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente convenzione, nonché fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Il **Comune delegato** istituisce una struttura organizzativa operante quale Centrale unica di committenza in relazione all'esercizio delle funzioni e delle attività delegate, in rapporto a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del



d.lgs. n. 163/2006. Per i servizi di supporto e ausilio il comune delegato può avvalersi anche di una propria società in house providing, i cui costi saranno imputati al quadro delle spese afferente l'attività della Centrale Unica di Committenza.

4. I Comuni associati sono tenuti a ricondurre alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza le acquisizioni di lavori, servizi e beni nei termini, alle condizioni e secondo i processi operativi specificati dalla presente convenzione.

5. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 23-ter del d.l. n. 90/2014 conv. in l. n. 114/2014, secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale unica di committenza indicate nella presente convenzione.

4. La struttura organizzativa istituita dal **Comune delegato** per l'esercizio delle attività di Centrale unica di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

5. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

### Art. 3

#### (Operatività della convenzione e durata)

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di **5 (cinque) anni** dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale unica di committenza.

2. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.

3. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

## CAPO II

### OBBLIGHI, FUNZIONI E COMPETENZE DEGLI ENTI ASSOCIATI

#### Art. 4

##### (Funzioni esercitate dalla CUC)

1. Al Comune designato come **ente capofila** operante come Centrale unica di committenza sono delegate in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:

**a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:**

a.1.) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste dagli articoli da 45 a 55 del d.P.R. n. 207/2010;

a.2.) collaborazione con i Comuni associati alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze dell'ente o degli enti interessati;

a.3.) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;

a.4.) collaborazione nella redazione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara;

a.5.) collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;

a.6.) collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;

a.7.) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;

a.8.) eventuale predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;

**b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività

affendenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase  
intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza  
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  
(es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione  
sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del  
criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle  
procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa);

b.3.4.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici  
alla gara;

b.3.5.) verifica a campione dei requisiti di capacità economico-  
finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dall'art.  
48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.6.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del  
Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.7.) eventuale supporto al responsabile del procedimento  
nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.8.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione definitiva;

**c) nella fase di esecuzione del contratto:**

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del  
contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle  
informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti

comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata.

2. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le sub-fasi della procedura di affidamento sino all'aggiudicazione provvisoria.

3. Nell'esercizio delle funzioni secondo quanto previsto dal precedente comma 1, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal d.lgs. n. 163/2006.

4. Nell'organizzazione delle procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e beni, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza deve, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. A tal fine si confronta preventivamente con i Comuni associati interessati dalla procedura, per consentire agli stessi di indicare nelle determinazioni a contrarre con cui avviano la gara la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.

5. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo,

nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale unica di committenza. Tale sistema consente il collegamento con il protocollo informatico e con i sistemi di conservazione del Comune designato come ente capofila.

#### **Art. 5**

#### **(Funzioni e attività ulteriori della CUC)**

1. Il Comune designato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività complementari nell'interesse dei Comuni associati e della più efficace realizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni:

a) promozione dell'omogeneizzazione delle scadenze dei contratti di lavori (con particolare riferimento a quelli di manutenzione riferibili a più Comuni), servizi e forniture;

b) coordinamento dei procedimenti di determinazione dei fabbisogni di beni e servizi riferibili alle esigenze dei Comuni associati;

c) promozione dell'adozione di strumenti regolamentari omogenei negli enti associati per la disciplina dell'attività contrattuale e delle modalità di acquisizione di lavori, servizi e beni in modo da favorire l'azione sinergica della Centrale unica di committenza; in base a tale attività i Comuni associati, nel rispetto dell'autonomia dei propri organi, si impegnano a proporre a questi ultimi l'adozione dei regolamenti unitari predisposti dalla centrale.

2. Ogni Comune associato comunica all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza entro il 31 ottobre di ciascun anno, ed in ogni caso con

almeno sei mesi di anticipo sulla scadenza programmata:

a) i contratti di lavori, servizi e forniture in scadenza nell'esercizio successivo;

b) i fabbisogni minimi per le forniture ed i servizi ricorrenti.

3. Qualora emerga, in corso d'esercizio, l'esigenza di effettuare un affidamento non previsto originariamente, fatto salvo, se necessario, l'obbligo in capo al Comune associato di adeguare i propri strumenti programmatici, quest'ultimo informa tempestivamente l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fornendo tutti gli elementi utili per l'avvio delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni.

4. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può svolgere anche attività finalizzate a sostenere i Comuni associati nell'utilizzo di *procedure di Partenariato pubblico-privato (PPP)* per la realizzazione di opere o per la gestione di servizi.

5. Ai fini di cui al precedente comma 4 la Centrale unica di committenza può:

a) collaborare con i Comuni associati per la predisposizione di studi di fattibilità o predisporre su delega degli stessi gli studi, anche per settori merceologici aggregati, da ricondurre alle procedure per iniziative di partenariato pubblico-privato sviluppate nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 163/2006, dal d.P.R. n. 207/2010 e, comunque, dall'ordinamento comunitario;



b) sviluppare iniziative finalizzate, anche mediante accordi con qualificati organismi ed altre istituzioni, al reperimento di risorse economiche riconducibili a progetti realizzabili con strumenti di partenariato pubblico-privato per lavori o servizi di cui i Comuni associati necessitano;

c) sviluppare accordi con qualificati organismi per ottimizzare le condizioni di finanziamento di iniziative da realizzarsi mediante strumenti di partenariato pubblico-privato.

6. Nel caso di procedure di Partenariato Pubblico Privato il procedimento di affidamento del contratto ad iniziativa pubblica sarà effettuato secondo lo schema contenuto nell'allegato "B" che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione, mentre i procedimenti ad iniziativa privata saranno posti in essere secondo lo schema di competenze contenuto nell'allegato "C" che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Art. 6

##### (Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolgono le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni:

**a) nella fase di programmazione, precedente alla procedura di affidamento:**

a.1.) la programmazione del fabbisogni, anche attraverso l'adozione e

l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dei lavori e delle forniture di beni e servizi;

a.2.) l'individuazione del Responsabile del procedimento per acquisizioni di servizi, beni e lavori (art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 ed in base a quanto stabilito dagli articoli 17, 19 e 20 della presente convenzione);

a.3.) la progettazione, in tutte le fasi, dei lavori, dei servizi e delle forniture;

a.4.) l'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture, completi di tutte le indicazioni di cui agli articoli 14 e seguenti (per i lavori) o all'articolo 279 (per i servizi e le forniture) del d.P.R. n. 207/2010, e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta; *in caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;*

a.5.) la predisposizione e l'approvazione dell'elenco degli operatori economici da invitare, in caso di procedura negoziata, nelle more dell'adozione di analoghi strumenti propri da parte della centrale;

a.6.) la predisposizione e l'approvazione, per appalti di lavori, dell'elenco degli operatori economici da invitare in caso di utilizzo della procedura ristretta semplificata ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 163/2006;

a.7.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;

**b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:**

b.1.) avvio della procedure di affidamento mediante adozione della determinazione a contrarre (art. 11, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000), anche ai fini di quanto previsto dalla disciplina della contabilità dell'ente locale in ordine alla programmazione e alla costituzione della prenotazione dell'impegno di spesa;

b.2.) collaborazione con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, quando richiesto (ad esempio per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, ecc.);

b.3.) conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di presa d'atto della aggiudicazione definitiva, con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;

b.4.) formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'art. 11, comma 13 del d.lgs. n. 163/2006 e in rapporto ad una delle soluzioni individuate dall'art. 8 della presente convenzione;

**c) nella fase di esecuzione del contratto:**

c.1.) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010, nonché da normative specifiche;

c.2.) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) in base all'art. 132 del d.lgs. n. 163/2006 o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni) in base agli artt. 310 e 31 del d.P.R. n. 207/2010, con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza;

c.3.) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;

c.4.) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;

c.5.) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.

2. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti nonché della conformità degli atti al contenuto del provvedimento a contrarre;

3. Qualora la procedura di affidamento riguardi più Comuni associati, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza provvede ad acquisire tutte le determinazioni a contrarre per le verifiche previste dal precedente comma 2.

4. Il quadro degli adempimenti previsti per i comuni aderenti e per la Centrale di committenza nelle fasi di programmazione delle necessità, gestione della gara, individuazione del contraente sono indicati **nell'allegato "A"** che forma

parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### Art. 7

##### **(Attività Centrale unica di committenza e dei singoli Comuni associati in relazione agli affidamenti mediante ricorso alla procedura negoziata)**

1. Qualora sussistano i presupposti per l'affidamento di lavori, servizi o forniture di beni mediante ricorso alla procedura negoziata, il singolo Comune associato che necessita dell'acquisizione adotta specifica determinazione a contrarre, con adeguata motivazione delle ragioni determinanti l'utilizzo della particolare procedura e la trasmette all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza per lo svolgimento delle relative attività connesse all'affidamento.

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza può evidenziare al singolo Comune associato che ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata eventuali criticità o illegittimità inerenti i presupposti per l'utilizzo della particolare modalità di acquisizione di lavori, servizi o beni, al fine di consentire allo stesso di operare correttivi o eventualmente adottare atti in autotutela. Fermo restando che la responsabilità della manifestazione di volontà rimane in capo al Comune associato.

4. Per l'applicazione dei precedenti commi si intende per procedura negoziata la procedura di affidamento disciplinata:

- a) dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006, quando preceduta da bando di gara;
- b) dall'art. 57 del d.lgs. n. 163/2006, quando non preceduta da bando di gara;

c) dall'art. 122, comma 7 del d.lgs. n. 163/2006, con riferimento ai lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria;

d) dall'art. 204 del d.lgs. n. 163/206, con riferimento a lavori ed interventi su beni culturali;

e) da altre disposizioni di legge definitorie di deroghe alle procedure ad evidenza pubblica, quali, a titolo esemplificativo, le norme contenute nell'art. 9 del d.l. n. 133/2014 conv. in l. n. 164/2014.

5. Le procedure in economia mediante cottimo fiduciario disciplinate dall'art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle correlate disposizioni del d.P.R. n. 207/2010 sono procedure negoziate e la loro effettuazione avviene secondo modalità tradizionali e, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, è regolata dai precedenti commi 1, 2 e 3.

#### Art. 8

##### **(Contratti derivanti dalle procedure di affidamento gestite dalla CUC)**

1. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione per lotti dell'appalto da parte dei Comuni associati danno luogo:

a) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario per lotti funzionali afferenti a più Comuni associati, sottoscritti come contratti plurilaterali dai competenti Responsabili di Settore di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato quando i lotti funzionali siano riferiti ai territori degli

stessi singoli Comuni che abbiano determinato a contrarre per la specifica procedura.

2. Le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte dall'ente capofila operante come centrale unica di committenza riferibili a una gestione unitaria dell'appalto da parte dei Comuni associati possono dare luogo:

a) alla stipulazione di un unico contratto con l'affidatario, sottoscritto come contratto plurilaterale dai competenti Responsabili di Settore di ciascun Comune;

b) alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun Comune associato che abbia determinato a contrarre per la specifica procedura.

3. Ai fini di un'ottimale applicazione del comma 1 e del comma 2, i Comuni associati definiscono, in accordo con l'ente capofila operante come centrale unica di committenza, la scelta più idonea in rapporto:

a) alla natura e alle peculiarità dell'appalto;

b) alla semplificazione dei rapporti con l'operatore economico affidatario, anche a fini di risparmio di risorse per lo stesso.

#### **Art. 9**

**(Procedure gestite dai singoli Comuni attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento)**

1. Fatti salvi gli obblighi di acquisto per beni e servizi di valore inferiore alla

soglia comunitaria (art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006), i singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni e servizi, attraverso gli strumenti elettronici gestiti da Consip S.p.a. e dal soggetto aggregatore di riferimento (intendendosi come tale il soggetto aggregatore iscritto all'elenco previsto dall'art. 9, comma 1 del d.l.n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 con maggior afferenza territoriale).

2. I singoli Comuni possono utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. e dalle centrali di committenza regionali, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto riconosciute dall'ANAC.

#### **Art. 10**

##### **(Affidamenti di valore inferiore a 40.000 euro mediante procedure tradizionali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro mediante svolgimento di procedure tradizionali, da intendersi come procedure svolte al di fuori dei mercati elettronici della pubblica amministrazione o senza l'ausilio di piattaforme informatiche.

2. Qualora i singoli Comuni si avvalgano della facoltà di cui al precedente comma 1, comunicano all'ente capofila operante come Centrale unica di



committenza le informazioni essenziali relative alla procedura di affidamento effettuata, al fine di consentire il monitoraggio delle acquisizioni in chiave di programmazione.

#### Art. 11

**(Affidamenti di servizi o forniture a cooperative sociali iscritte alla sezione B dell'albo regionale, ad organismi di volontariato, ad associazioni).**

1. L'ente capofila svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, le procedure per l'affidamento di servizi o forniture di beni a cooperative sociali iscritte nella sezione B del rispettivo albo regionale, per valori inferiori alla soglia comunitaria e per servizi comunque non aventi natura socio-assistenziale o socio-educativa, in deroga alla disciplina dei contratti pubblici in base a quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 381/1991.

2. Gli affidamenti dei servizi o delle forniture per i quali sono utilizzabili le convenzioni con le cooperative sociali, di cui al precedente comma, sono effettuati previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 610 della legge n. 190/2014 ed assumendo a riferimento le linee-guida elaborate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici (*Anac determinazione n. 3/2012*).

3. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza svolge, su indicazione di uno o più Comuni associati alla presente convenzione, anche:

a) le procedure per l'affidamento di servizi mediante convenzionamento con organismi di volontariato o con associazioni di promozione sociale in base a quanto previsto rispettivamente dalla legge n. 266/1991, nonché dalla legge n. 383/2000 e dalle relative leggi regionali assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità;

b) le procedure per l'affidamento in gestione di impianti sportivi ad associazioni o società sportive dilettantistiche o ad altri dei soggetti individuati dall'art. 90, comma 25 della legge n. 289/2002, assicurando, per quanto possibile, il rispetto di principi di confronto competitivo, trasparenza e adeguata pubblicità.

4. Le procedure di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 possono essere svolte in modo autonomo dai singoli Comuni associati alla convenzione qualora:

- a) il valore dell'affidamento sia inferiore a euro 40.000,00;
- b) oppure non si necessita l'acquisizione del CIG;
- c) oppure trattasi di concessione di servizi (art. 30 D.lgs n. 163/2006).

#### **Art. 12**

##### **(Affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza)**

1. Le procedure per l'affidamento dei lavori d'urgenza ed in casi di somma urgenza, disciplinate dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, sono espletate a cura di uno tra i dipendenti del Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure

individuati quali soggetti operanti nell'ambito dell'ente capofila individuato come Centrale unica di committenza in base al successivo art. 17 della presente convenzione.

2. La stazione appaltante tenuta alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori è il Comune nel territorio del quale si verificano i fatti che comportano il ricorso alle particolari procedure.

3. Il Responsabile del procedimento di cui al precedente comma 1, in relazione allo svolgimento delle procedure previste dagli articoli 175 e 176 del d.P.R. n. 207/2010, provvede all'acquisizione del Codice identificativo gara (CIG) ed agli adempimenti previsti dal d.lgs. n. 163/2006, operando in base all'individuazione effettuata ai sensi dell'art. 17 della presente convenzione nell'ambito delle attività dell'ente capofila individuato quale Centrale unica di committenza.

### **Art. 13**

#### **(Acquisizioni di beni e servizi mediante spese economali)**

1. I singoli Comuni associati alla convenzione possono acquisire beni e servizi facendo ricorso alle spese economali, intendendosi come tali le spese effettuate dai cassieri delle stazioni appaltanti mediante il fondo economale, alle condizioni stabilite dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici n. 4/2011:

a) le spese ammissibili devono essere tipizzate dall'amministrazione mediante l'introduzione di un elenco dettagliato all'interno di un proprio

regolamento di contabilità ed amministrazione ai sensi degli artt. 152 e 153 del d.lgs. n. 267/2000;

b) le spese devono essere effettuate facendo ricorso al fondo economale ed entro un limite di importo massimo, fissato per tipologie di singola spesa nel regolamento di contabilità;

c) non deve trattarsi di spese effettuate a fronte di contratti d'appalto e, pertanto, la corretta qualificazione della singola operazione, da effettuarsi a seconda delle specificità del caso concreto ed alla luce degli ordinari criteri interpretativi, rientra nella responsabilità della stazione appaltante procedente;

d) la gestione di tali spese deve avvenire secondo modalità semplificate sia per quanto riguarda il pagamento (per pronta cassa), contestuale all'acquisto indifferibile del bene o servizio, sia per quanto concerne la documentazione giustificativa della spesa.

#### **Art. 14**

**(Gestione dei documenti derivanti dalle procedure svolte dalla CUC e gestione delle richieste di accesso)**

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici in base agli articoli 13 e 79, comma 5-quater del d.lgs. n.

163/2006, nei termini consentiti dal medesimo art. 13 sino alla fase dell'aggiudicazione provvisoria, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza individuato in base all'art. 18 della presente convenzione è il Responsabile del procedimento per l'accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.

#### Art. 15

##### **(Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite dalla CUC)**

1. In relazione agli eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, l'ente stesso collabora con i Comuni associati:

a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa;

b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

2. Nei documenti di gara è precisato che l'operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza.

3. Il Comune associato interessato dal ricorso valuta il quadro delineato dalla Centrale unica di committenza in relazione al contenzioso insorto e decide, nel rispetto della propria autonomia, se costituirsi o meno in giudizio,

eventualmente associando le proprie posizioni nell'ambito del processo.

4. L'esito del contenzioso è comunicato dai Comuni associati all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza al fine di consentire allo stesso:

a) di valutare le criticità derivanti dalle sentenze in relazione alle procedure in gestione;

b) di adottare gli atti necessari in base a quanto previsto dall'art. 84, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 per la composizione delle Commissioni giudicatrici.

### CAPO III

## ORGANIZZAZIONE

### Articolo 16

**(Struttura organizzativa dedicata all'acquisizione di lavori, beni e servizi)**

1. La Centrale unica di committenza si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del **Comune di delegato**.

2. Il Comune individuato come ente capofila, sentiti gli enti associati anche nelle forme di cui al successivo articolo 22:

a) approva specifiche disposizioni regolamentari integrative del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai sensi dell'art. 48, comma 3 del d.lgs. n. 267/2000, per le quali gli elementi contenuti nella presente convenzione in ordine all'organizzazione costituiscono i criteri di riferimento, per la disciplina dell'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) con deliberazione della Giunta, approva la dotazione organica della centrale, comprendendo nella stessa il personale dipendente eventualmente individuato a tal fine dai Comuni associati in base a quanto stabilito nel successivo art. 17 e stabilendo, in termini indicativi, le attività assegnate e l'impiego orario di ciascuna risorsa umana, garantendo un tendenziale equilibrio nell'utilizzo di eventuale personale proveniente da ciascuno dei Comuni associati.

3. Il Sindaco del Comune capofila, con proprio provvedimento, nomina il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza al quale sono attribuite le funzioni di cui all'articolo 107 del d.lgs. n. 267/2000 con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni, nonché con riferimento agli aspetti organizzativi nell'ambito delle attività della stessa struttura di committenza.

4. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza è individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica ai sensi del precedente comma 2, dovendo risultare soggetto incaricato di posizione organizzativa nell'ente di appartenenza. Con lo stesso provvedimento, viene anche nominato un soggetto con funzioni di vice-responsabile, individuato fra le unità di personale inserite nella dotazione organica di cui al comma 2, con qualifica ascrivibile alla categoria D o C, quando i Comuni associati non abbiano dipendenti in tale categoria, che sostituisce il responsabile in caso di sua assenza o impedimento.

5. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza agisce, per conto della stessa, mediante proprie determinazioni, che vengono contrassegnate e numerate in forma distinta da quelle adottate come responsabile di altri servizi per i quali sia stato incaricato dal Comune di appartenenza.

6. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella deliberazione di cui al



precedente comma 2, il Responsabile della Centrale unica di committenza coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche. La gestione del rapporto di lavoro resta in capo al soggetto competente presso il Comune associato di provenienza. L'organizzazione delle attività e dei tempi di lavoro dovrà comunque essere coordinata con le esigenze della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza. L'eventuale esigenza di prestazioni di lavoro straordinario per le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, comunque da contenere ad ipotesi eccezionali, è previamente concordata con il competente responsabile del Comune di appartenenza del dipendente.

7. Fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 24 e 25 per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.

8. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le procedure svolte nell'esclusivo interesse di uno di essi, per le attività di gestione amministrativa della centrale e per le procedure svolte nell'interesse di più enti associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.

9. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune individuato come ente capofila.

10. Al fine di dare corretta applicazione, per quanto di competenza di ciascun soggetto interessato, agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal d.lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano:

- a) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;
- b) quali obblighi di pubblicazione sono di competenza dei singoli Comuni associati.

11. In relazione agli obblighi normativi che prevedono l'utilizzo di strumenti informatici, telematici e digitali nello svolgimento delle attività e delle procedure, i Comuni associati definiscono un protocollo operativo nel quale specificano competenze, processi e profili di interazione tra gli stessi Comuni e la struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza.

#### Art. 17

(Risorse umane operanti presso CUC)

1. I singoli Comuni associati individuano tra i propri dipendenti gli operatori qualificati destinati a svolgere attività nell'ambito della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in base a quanto previsto dalla presente convenzione.

2. L'individuazione delle risorse umane di cui al precedente comma 1 è effettuata dai singoli Comuni associati nel rispetto dei seguenti criteri:

*a) tra i dipendenti da individuare sono inclusi:*

a.1.) soggetti con qualificazione professionale adeguata per svolgere il ruolo di Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o di Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori;

a.2.) soggetti già operanti presso il singolo Comune associato come Responsabile del procedimento nelle procedure per acquisizioni di servizi e beni o Responsabile unico del procedimento per acquisizioni di lavori, a tal fine anche abilitati all'accesso dei sistemi informatici dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) per la gestione di una o più fasi delle procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) soggetti in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali, in particolare:

a.3.1.) attività di assistenza al Responsabile del procedimento;

a.3.2.) attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione;

a.3.3.) attività quali esperti nell'ambito delle Commissioni giudicatrici

nominate nelle procedure nelle quali sia utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

a.3.4.) attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione, come, ad esempio, quelle di verbalizzazione (segretario verbalizzante);

*b) tra i dipendenti da individuare sono inclusi anche soggetti idonei a svolgere il ruolo di Responsabile di procedimento.*

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione del Comune individuato come ente capofila le risorse umane individuate in base ai precedenti commi 1 e 2, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti, al fine di consentire l'operatività di tali soggetti nell'ambito delle attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore.

4. I singoli Comuni trasmettono al responsabile della Centrale di committenza, entro n. 10 giorni dalla approvazione della presente convenzione, i nominativi dei responsabili del procedimento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori e comunque al momento della richiesta di indizione della gara di appalto.

#### **Art. 18**

**(Responsabile della Centrale unica di Committenza – ruolo e competenze)**

1. Il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza attribuisce ad un Responsabile di Settore - funzionario apicale la responsabilità e la direzione dell'unità organizzativa che svolge le attività di Centrale unica di committenza, nel rispetto di quanto stabilito dal quadro normativo e contrattuale vigente in materia.

2. L'attribuzione della responsabilità dell'unità organizzativa operante come Centrale unica di committenza è formalizzata con atto del Sindaco del Comune individuato come ente capofila, in accordo con i Sindaci dei Comuni associati.

3. Il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza nominato in base a quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2 esercita le competenze previste dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture secondo le modalità e nel rispetto delle previsioni organizzative stabilite dalla presente convenzione.

4. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il **Responsabile della struttura organizzativa** operante come Centrale unica di committenza svolge, in particolare, le seguenti attività:

**a) per la fase di programmazione:**

a.1.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'analisi dei fabbisogni ai fini della programmazione degli acquisti di servizi e beni;

a.2.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione alle attività di progettazione dell'appalto, al fine di assicurarne la corretta ed efficace impostazione per l'ottimale gestione delle conseguenti procedure di acquisizione di lavori, servizi o beni;

a.3.) collaborazione eventuale con i singoli Comuni associati in relazione all'impostazione e alla predisposizione degli schemi di capitolato e di contratto;

a.4.) confronto ed interazione con i Comuni associati in relazione alla scelta e all'impostazione delle procedure di affidamento, nonché dei criteri di valutazione delle offerte;

a.5.) adozione degli atti organizzativi necessari a consentire il corretto svolgimento delle procedure, compresi gli atti di individuazione dei soggetti operanti nell'ambito delle varie procedure in base a quanto previsto dalla presente convenzione;

**b) per la fase di gestione delle procedure di gara:**

b.1.) redazione e adozione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;

b.2.) nomina della Commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in accordo con i Comuni associati;

b.3.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, quali, in particolare:

b.3.1.) pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività

affidenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase  
intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza  
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione  
(es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti);

b.3.2.) gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione  
sino all'espletamento della gara;

b.3.3.) nomina del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del  
criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice (nelle  
procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più  
vantaggiosa), d'intesa con i Comuni associati;

b.3.4.) presidenza del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo  
del criterio del prezzo più basso) o della Commissione giudicatrice  
(nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta  
economicamente più vantaggiosa), quando tale ruolo non sia ricoperto  
da un funzionario apicale di uno dei Comuni associati tra quelli  
individuati in base al precedente art. 17;

b.3.5.) gestione della fase di ammissione degli operatori economici  
alla gara;

b.3.6.) svolgimento delle operazioni relative alla verifica a campione  
del requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale  
in base a quanto previsto dall'art. 48 del d.lgs. n. 163/2006;

b.3.7.) gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del  
Seggio di gara o della Commissione giudicatrice;

b.3.8.) supporto (su richiesta) al responsabile del procedimento  
nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta;

b.3.9.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della Verifica dei requisiti (RVR) nell'ambito delle procedure di acquisizione dei concorrenti e di verifica dei loro requisiti gestite mediante il sistema AVCPass;

b.3.10.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile della gara nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG;

b.3.11.) gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione provvisoria in qualità di Presidente del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice, quando nominato con tale ruolo;

**c) per la fase successive all'affidamento di lavori, servizi e beni:**

c.1.) collaborazione con i Comuni associati ai fini della stipulazione del contratto;

c.2.) acquisizione ed elaborazione, presso i Comuni associati, delle informazioni relative all'esecuzione dei contratti in ordine a varianti comportanti atti aggiuntivi, esercizio della facoltà di proroghe, esercizio di opzioni relative a forme di rinnovo o di ampliamento dell'appalto, quando comportanti l'intervento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per l'affidamento mediante procedura negoziata;

c.3.) eventuale svolgimento delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata.

5. In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza dell'ente capofila operante come Centrale unica di committenza



in base alla presente convenzione, con particolare riferimento a quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 7.

#### **Art. 19**

#### **(Responsabile del procedimento per le acquisizioni di servizi, beni e lavori)**

1. I singoli Comuni associati che acquisiscono servizi e beni facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e agli articoli 272, 273 e 274 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile del procedimento, oltre all'eventuale Direttore dell'esecuzione.

2. Il Responsabile del procedimento nominato in base al precedente comma 1:

- a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di *servizi e forniture* di beni previste dal d.lgs. n. 163/200, dai provvedimenti attuativi dello stesso e dall'art. 271 del d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;
- b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010;
- c) si correla al Responsabile della Centrale unica di committenza per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
- d) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;
- e) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa

vigente in materia di acquisizioni di servizi e beni per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione:

f) in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo acquisto i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni, per come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

g) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG.

3. I singoli Comuni associati che acquisiscono *lavori* facendo ricorso all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in base all'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché agli articoli 9 e 10 del d.P.R. n. 207/2010 nominano per ciascuna acquisizione un Responsabile unico del procedimento.

4. Il Responsabile unico del procedimento nominato in base al precedente comma 3:

a) svolge tutte le attività inerenti la programmazione delle acquisizioni di lavori previste dal d.lgs. n. 163/2006 e dai suoi provvedimenti attuativi specifici, nonché dal d.P.R. n. 207/2010 con riferimento al singolo Comune associato come stazione appaltante;

b) svolge tutte le attività inerenti la progettazione dell'appalto previste per

esso dal d.lgs. n. 163/2006 e dal d.P.R. n. 207/2010;

c) provvede alla validazione dei progetti in base a quanto previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 207/2010;

d) si correla al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza individuato in base al precedente art. 18, per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;

e) svolge le attività relative alla procedura di acquisizione come specificate nel successivo comma 5;

f) svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente in materia di acquisizioni di lavori per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;

g) in coordinamento con il Direttore dei lavori, svolge tutte le attività per esso previste in relazione all'esecuzione e al controllo dell'appalto come regolate dalle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010;

h) svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e dai correlati provvedimenti attuativi, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, nonché da altre norme.

5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della Centrale unica di committenza, il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori)

nominato dal singolo Comune associato:

a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 17 della presente convenzione e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;

b) interviene nella fase relativa all'affidamento, rispettivamente di servizi o beni e di lavori, svolgendo presso la struttura operante come Centrale unica di committenza le seguenti attività:

b.1.) acquisizione del codice identificativo gara (CIG) e, quando richiesto, del codice unico di progetto (CUP), in relazione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente;

b.2.) realizzazione di tutte le attività richieste dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006, nonché dagli articoli 9-10 (per acquisizioni di lavori) e 272-273 (per acquisizioni di servizi o beni) del d.P.R. n. 207/2010 inerenti la procedura di affidamento, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza;

b.3.) svolgimento delle operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

b.4.) realizzazione di tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;

b.5.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del Procedimento (RdP) nell'ambito delle procedure di avvio della gara, di verifica dei requisiti dell'aggiudicatario e di altri operatori economici a seguito di aggiudicazione, nonché di acquisizione del fascicolo informatico gestite mediante il sistema AVCPass;

b.6.) gestione di tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG.

6. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) intervengono per particolari procedure di acquisizione o connesse alle medesime nei casi e secondo i profili operativi specificati nei precedenti articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14. In tali procedure, il Responsabile del procedimento e il Responsabile unico del procedimento intervengono sempre operando nell'ambito delle attività riferibili alla Centrale unica di committenza, quando non diversamente previsto.

7. Il Responsabile della centrale unica di committenza può coincidere con il Responsabile di procedimento del Comune capofila.

8. Il Responsabile del procedimento (per acquisizioni di servizi o beni) e il Responsabile unico del procedimento (per acquisizioni di lavori) forniscono alla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza in via telematica dati, informazioni e documentazione in ordine alla fase di esecuzione del contratto.

#### Art. 20

**(Responsabile del procedimento per acquisizioni di lavori, beni e servizi**

**relative ad esigenze di più Comuni associati)**

1. Il Responsabile del Procedimento per acquisizioni di lavori beni e servizi volte a soddisfare esigenze di più Comuni associati è individuato dal Responsabile della Centrale di Committenza tra i soggetti nominati dai singoli Comuni come Responsabili del Procedimento ed individuati come soggetti operanti con tale ruolo presso la Centrale stessa, d'intesa con i Comuni medesimi.

2. Il Responsabile del Procedimento individuato in base a quanto previsto dal comma 1:

a) coordina i progetti di appalto elaborati dai singoli Comuni tenendo conto delle eventuali specificità evidenziate nei capitolati speciali descrittivi prestazionali;

b) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la definizione del quadro complessivo dell'appalto, verificando con i singoli Comuni se lo stesso deve essere affidato con suddivisione per lotti o con gestione unitaria in un lotto unico;

c) collabora con il Responsabile della Centrale unica di committenza per la definizione, in accordo con i singoli Comuni ed i rapporti ai progetti approvati, del criterio di valutazione delle offerte e, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i singoli criteri e sub-criteri, nonché i relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché la metodologia di attribuzione dei punteggi;

d) acquisisce il codice identificativo gara (CIG) per tutti i lotti relativi all'appalto o per l'eventuale unico lotto;

e) opera nel sistema AVCPass per le attività riferite al Responsabile del Procedimento in relazione all'avvio della procedura di gara e alla comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva;

f) gestisce tutte le attività imputabili al Responsabile del procedimento nell'ambito delle procedure informative del sistema SIMOG

g) svolge le operazioni di verifica delle offerte eventualmente rilevate come anormalmente basse, in base a quanto previsto dall'art. 12 del d.P.R. n. 207/2010 nel rispetto della procedura definita dagli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. n. 163/2006, nonché svolge le operazioni di verifica della congruità delle offerte quando determinata in base all'art. 86, comma 3 dello stesso d.lgs. n. 163/2006;

h) effettua le operazioni di comprova dei requisiti a seguito dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 48, comma 2 del d.lgs. n. 163/2006;

i) svolge ogni altra operazione relativa alla procedura di acquisizione riferibile al Responsabile del procedimento prevista dall'art. 10 del d.lgs. n. 163/2006 e dalle disposizioni del d.P.r. n. 207/2010;

j) trasmette ai singoli Comuni tutte le informazioni e i documenti relativi alla procedura di acquisizione, al fine di consentire agli stessi di provvedere alla presa d'atto della all'aggiudicazione definitiva;

k) collabora con i singoli Comuni, in relazione all'aggiudicazione definitiva, al fine di consentire agli stessi la comunicazione dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 7, comma 8, lett. a) del d.lgs. n. 163/2006.

3. In seguito al completamento della procedura di acquisizione di lavori, beni

e servizi, i soggetti individuati dai singoli Comuni associati come Responsabili di Procedimento e operanti nell'ambito della Centrale di Committenza subentrano al Responsabile del Procedimento di cui al comma 1 del presente articolo in relazione alla fase dell'esecuzione dell'appalto, intendendosi comprese in tali attività quelle di comunicazione obbligatoria di informazioni previste dall'art. 7, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006 e da altre norme.

4. Ai fini del precedente comma 3, i singoli Comuni associati formalizzano il subentro del proprio Responsabile del Procedimento mediante specifico provvedimento e danno attuazione anche sui sistemi informatici relativi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, operando specifica modifica.

#### **Art. 21**

##### **(Formazione del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice)**

1. In relazione alla formazione del Seggio di gara (nelle procedure con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso) la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile della Centrale unica di committenza ovvero dal Responsabile del procedimento.

2. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dal Responsabile della Centrale unica di committenza:

a) individuando i componenti della stessa, quali esperti, prioritariamente tra le risorse umane operanti presso la stessa Centrale unica di committenza o



dei comuni associati, recependo eventuali indicazioni dei Comuni associati nell'interesse dei quali viene svolta la procedura;

b) individuando esperti esterni, quando necessario e d'intesa con i Comuni associati interessati alla procedura, appartenenti ad altre amministrazioni aggiudicatrici o selezionati tra professionisti iscritti ad albo e professori universitari di ruolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84, comma 8 del d.lgs. n. 163/2006;

c) procedendo alla nomina nel rispetto delle regole inerenti incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall'art. 84 del d.lgs. n. 163/2006 e dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

d) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall'art. 84, comma 4 del d.lgs. n. 163/2006 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell'ambito dell'appalto;

3. Il Responsabile della Centrale unica di committenza nomina come Presidente della Commissione giudicatrice:

a) nelle procedure svolte in favore di un singolo Comune associato, Responsabile di Settore del Comune associato, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento;

b) nelle procedure svolte in favore di più Comuni associati, un Responsabile di Settore di un Comune associato, scelto in base ad intesa tra gli enti associati, preferibilmente corrispondente al soggetto nominato dal Comune come Responsabile del procedimento.

4. Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per Responsabile di Settore si intende il dipendente dell'ente esercitante il ruolo previsto dall'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000, indipendentemente dalla qualifica/categoria professionale assegnata, anche quando non afferente a posizioni comportanti il possesso della laurea per l'accesso.

5. Qualora il Presidente della Commissione giudicatrice non sia il Responsabile della Centrale unica di committenza, tale soggetto opera nell'ambito della gara per le attività riferite allo stesso Responsabile della Centrale dall'art. 18 della presente convenzione.

**CAPO IV**

**FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI ASSOCIATI**

**Art. 22**

**(Forme di consultazione tra i Comuni associati)**

1. I Sindaci dei Comuni associati, con cadenza almeno annuale, sono convocati dal Sindaco del Comune capofila, per verificare e condividere le scelte organizzative fondamentali per il funzionamento della centrale, per monitorarne l'attività, l'andamento economico e i risultati, nonché per formulare osservazioni e proposte in merito, ivi comprese eventuali modifiche alla presente convenzione.

2. Gli indirizzi per la Centrale unica di committenza sono stabiliti all'interno della Conferenza dei Sindaci. A tale organismo partecipano i sindaci dei comuni aderenti o assessori delegati. Le sedute sono verbalizzate a cura del segretario dell'ente capofila o un funzionario delegato.

3. I Sindaci dei Comuni associati approvano con delibera di Giunta comunale le linee-guida destinate ai propri comuni associati per la definizione operativa delle intese previste dalla presente convenzione.

**CAPO V**

**RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ASSOCIATI**

**Art. 24**

**(Rapporti finanziari e riparto delle spese)**

1. L'ente capofila operante come Centrale unica di committenza conforma l'attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

2. Al fini di cui al comma 1, i Comuni associati si impegnano ad utilizzare esclusivamente personale proprio per il funzionamento della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, fatte salve motivate ipotesi per le quali risulti opportuna una professionalità particolarmente specifica e con peculiare esperienza, non rinvenibile all'interno della dotazione organica della Centrale stessa e dei Comuni aderenti.

3. I singoli Comuni associati mettono a disposizione dell'ente capofila per le attività riferibili alla Centrale unica di Committenza le risorse umane, individuate in base al precedente art. 17, facendo riferimento ai seguenti istituti:

a) Collaborazione;

b) Comando;

c) Distacco;

d) Mobilità.

4. Nell'ottica dell'equilibrio nell'impiego del personale proveniente dagli enti associati, espressamente prevista dall'articolo 17, le corrispondenti spese non vengono ripartite.

5. L'Ente Capofila, per ogni attività resa a beneficio della Centrale Unica di Committenza, sulla base di una griglia di valori economici di cui all'Allegato "D", avrà diritto ad un corrispettivo che sarà puntualmente quantificato ed inserito nel quadro economico di progetto ogni singola procedura di appalto.

A tal fine, al termine di ogni procedura, il singolo Ente dovrà quietanzare, utilizzando i predetti quadri economici di progetto, quanto rendicontato dall'Ente Capofila.

Tali corrispettivi, troveranno ragione economica e causale giuridica, nei costi sostenuti dalla Centrale Unica di Committenza per il tramite dell'Ente Capofila e di seguito sommariamente classificati.

6. Ai fini del presente articolo, si intendono:

a) con il termine "*costi diretti*", le spese vive derivanti dalla celebrazione di una specifica procedura di affidamento (contributo per l'autorità di vigilanza, pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);

b) con il termine "*costi generali*", le spese sostenute per il funzionamento della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto dei servizi dell'ente capofila (acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);

c) con il termine "*costi comuni*", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può

essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).

7. In caso di costi sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.

8. Quanto rendicontato ai sensi del precedente comma 5 da parte dell'Ente Capofila, dovrà essere rimborsato con cadenza trimestrale su rendicontazione predisposta da quest'ultimo.

9. Ogni Ente di cui alla presente convenzione, a titolo di anticipazione finanziaria e da decontarsi sulle somme dovute da ognuno di esso secondo quanto stabilito nei precedenti commi si obbliga a versare all'Ente Capofila, pro-quota, la cifra di Euro 10.000,00.

#### **Art. 25**

##### **(Risorse strumentali)**

1. Il Comune capofila mette a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma associata.

2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse, fermo restando quanto previsto dal precedente art.

20.

3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi

informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni.

4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e beni. A tal fine i Comuni associati definiscono un protocollo operativo finalizzato a garantire la sicurezza nell'accesso alle banche dati.

## CAPO VI

### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

#### Art. 26

##### (Riservatezza)

1. La struttura organizzativa individuata dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal d.lgs. n. 196/2003.
2. Il Comune capofila operante come Centrale unica di committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.
4. Il Comune individuato quale ente capofila operante come Centrale unica di committenza ed i Comuni associati definiscono uno specifico protocollo operativo finalizzato ad assicurare la gestione ottimale del trasferimento reciproco di dati personali e di informazioni nel rispetto di quanto previsto dal



d.lgs. n. 196/2003.

**Art. 27**

**(Prevenzione della corruzione)**

1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune designato come ente capofila.

2. I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune designato come ente capofila per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dall'ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

**Art. 28**

**(Associazione di altri Comuni ed altri enti locali).**

1) Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri enti pubblici territoriali.

2. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione alla forma di consultazione dei Comuni associati prevista dall'art. 22, con conseguente ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

#### **Art. 29**

##### **(Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico)**

1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del d.lgs. n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010, nonché ai provvedimenti attuativi delle stesse e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 determinino elementi comportanti modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione che dovessero risultare non più applicabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, i Comuni associati provvedono alla revisione delle clausole della presente convenzione quando risulti necessario per ragioni di ottimizzazione organizzativa delle attività regolate dalla convenzione stessa.

4. I protocolli operativi previsti dalle disposizioni della presente convenzione sono periodicamente rivisti dai Comuni associati e sono comunque adeguati quando norme o atti regolatori sopravvenuti lo rendano necessario.

5. I protocolli operativi tra i Comuni associati previsti dalla presente convenzione sono definiti sulla base di esigenze normative, tecniche ed

operative dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore, in accordo con il Responsabile della Centrale unica di committenza, e sono formalizzati come manuali, la cui adozione è obbligatoria da parte di tutti i Comuni associati una volta definite le procedure.

### **Art. 30**

#### **(Recesso dalla convenzione)**

1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione; sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni o ad una altra centrale unica di committenza, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.

**Art. 31**

**(Scioglimento della convenzione)**

1. I Comuni associati sciolgono la presente convenzione:

- a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi;
- c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, beni e servizi nei termini regolati dalla presente convenzione;
- d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
- e) nel caso previsto dal precedente art. 30, nei commi 2 e 3.

2. Allo scioglimento della presente convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse finanziarie e strumentali messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

**Art. 32**

**(Risoluzione delle controversie)**

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni

associati in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale.

### Art. 33

#### **(Regolazione delle problematiche rilevabili in via di prima applicazione della convenzione e in via transitoria)**

1. In sede di prima applicazione della presente convenzione, l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza verifica, per appalti e concessioni che si riferiscano a fabbisogni comuni e condivisibili dai Comuni associati, l'eventuale disallineamento e definisce, in accordo con i Comuni stessi, un programma e misure possibili per pervenire entro la scadenza della convenzione stessa all'effettuazione di procedure coordinate.

2. Le modifiche eventualmente necessarie alla presente convenzione saranno sottoposte all'approvazione dei competenti consigli comunali e una volta approvati saranno sottoscritti dai rappresentanti degli enti aderenti e assunte agli atti. Sarà cura degli uffici della Centrale di committenza aggiornare il testo di convenzione con le modifiche approvate e sottoscritte.

Letto, approvato e sottoscritto il .....

**PER IL COMUNE DI .....**

**IL SINDACO .....**

**PER IL COMUNE DI .....**

**IL SINDACO .....**

**PER IL COMUNE DI .....**

**IL SINDACO .....**

**PER IL COMUNE DI .....**

**IL SINDACO .....**

## **Schema di Protocollo di Intesa tra Enti Locali**

L'anno 2016, il giorno del mese di Gennaio, presso la sede del Comune di Bellizzi (SA), Sala  
Giunta, alla Via Manin 23 di Bellizzi, tra  
Comune di Giffoni Vallepiana, rappresentato da

Comune di Montecorvino Pugliano, rappresentato da

Comune di Montecorvino Rovella, rappresentato da

Comune di Olevano sul Tusciano, rappresentato da

Comune di Pontecagnano Faiano, rappresentato da

Comune di Postiglione, rappresentato da

Comune di Eboli, rappresentato da

Comune di Campagna, rappresentato da

Comune di Contursi, rappresentato da

Comune di Bellizzi, rappresentato da

\*\*\*\*\*

### **PREMESSO**

*(Prima parte delle premesse su obblighi e modalità di cui alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi)*

- I. *che* l'articolo 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
- II. *che* l'art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 e s.m.i. ha definito la tempistica applicativa delle disposizioni contenute nell'art. 33, Comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, con sussevvive integrazioni e modificazioni;
- III. prevedendo che:
  - a. *esse sono entrate in vigore il 1° novembre 2015, quanto all'acquisizione di beni, servizi, lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso;*
  - b. *i comuni possono attualmente comunque procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro;*
- IV. *che* numerose interpretazioni, tra cui la definitiva determinazione ANAC del 11.09.2015, hanno evidenziato come il termine "accordo consortile", riportato nell'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni che in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa

- come accordi convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza;
- V. *che* l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, mentre l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune (comma 1);
- VI. *che* da tale combinazione di norme deriva per i Comuni non capoluogo la possibilità di definire il modello organizzativo per l'acquisizione di lavori, servizi e beni in forma congiunta o aggregata mediante una convenzione per la gestione associata della funzione di procurement, tenendo peraltro conto che il comma 4 dell'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- VII. *che* a tal riguardo la costituzione dell'ufficio delegato, va anche inquadrata nell'ambito dell'art. art.15 L.241/90 comma uno (Accordi fra pubbliche amministrazioni): "... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune." *che* (Corte dei Conti Liguria n.44/2013), ben inquadra la ratio del comma 3-bis dell'all.art.33 d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, laddove ci si trova al cospetto di "un accordo negoziale avente causa pubblicitica, che ben può avere come contenuto la costituzione di un ufficio comune ....., con il compito di acquistare congiuntamente con contratti di diritto privato beni e servizi in quantità nominale, al fine di conseguire sensibili risparmi di spesa.";
- VIII. *che*, in specie in merito alla costituzione di un ufficio delegato presso un Soggetto Giuridico partecipato da Enti Locali, la bozza di Determinazione ANAC del 28.04.2015, recita che "Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3 bis, invece, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, devono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3 bis dell'art. 33. Esse possono rappresentare, infatti, lo strumento attraverso cui si individua l'ufficio dell'unione, dell'associazione o dell'accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato.";
- IX. *che*, tale bozza di determinazione è stata confermata nella Determinazione ANC 11.09.2015, laddove "Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici."

## PREMESSO ALTRESI'

(Seconda parte delle premesse sui principi organizzativi della Centrale Unica di Committenza in Convenzione)

- X. *che*, è facoltà degli Enti ai sensi del precitato art. 30 del TUEL sottoscrivere convenzione avente ad oggetto, l'adesione, da parte dell'Ente Comune comune sottoscrittore ad una costituenda Centrale Unica di Committenza per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- XI. *che* la costituenda Centrale Unica di Committenza, coordinata dalla Enti Locali sottoscriventi la convenzione, potrà operare secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.e, pertanto ed a tal fine, gli Enti aderenti dovranno provvedere a delegare l'esercizio dei poteri conferiti dalla vigente normativa, utilizzando le professionalità presenti in organico nei diversi Enti e le risorse strumentali a disposizione degli stessi senza determinare un aggravio di spesa a carico dei singoli bilanci comunali.
- XII. *che*, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto del richiamato art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., e dell'art. 23 ter, comma 3, della L. n. 114/2014, per i Comuni è consentito procedere autonomamente alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture effettuate in economia mediante amministrazione diretta nonché quelle disciplinate dall'art. 125, comma 8 e comma 11 del menzionato D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ossia le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 nel rispetto della disciplina posta dai singoli regolamenti comunali,



restando comunque salva, in ogni caso, la possibilità per tali Amministrazioni di avvalersi della Centrale Unica di Committenza anche per le procedure di cui al precedente comma 4.

## PREMESSO INFINE

(Terza parte delle premesse sulla partecipazione di alcuni Enti Locali al Soggetto Responsabile Locale "Agenzia di Sviluppo Locale Sele Picentino S.p.A: in Liquidazione)

- XIII. *che*, gli Enti Locali Comune di Giffoni Vallepiana, Comune di Montecorvino Pugliano, Comune di Montecorvino Rovella, Comune di Olevano sul Tusciano, Comune di Pontecagnano Faiano, Comune di Postiglione, Comune di Bellizzi, sono soci della AGENZIA DI SVILUPPO LOCALE SELE-PICENTINO S.P.A. in Liquidazione C.F. 03768490652 REA 19188, C.S.125.064,00 v. 114.312,37, con una partecipazione complessiva del 45,90%, detenendo la Provincia di Salerno una partecipazione del 54,10%;
- XIV. *che* alla odierna data il procedimento liquidatorio della Agenzia è pressochè completato con un patrimonio netto contabile finale non negativo;
- XV. *che* la Provincia di Salerno ha deliberato la dismissione della partecipazione;
- XVI. *che* in assemblea dei Soci dell'Agenzia del 12 Giugno 2015, è stato approvato un progetto che prevedeva:
- di ridare una missione operativa all'attuale Agenzia di Sviluppo Locale: la natura consortile da darsi, consentirà sia di avere risorse da destinare a nuova progettualità, sia di possedere un luogo condiviso per una progettualità di area sovracomunale, per la promozione di interventi di sviluppo economico e sociale, in tema di servizi di interesse generale, infrastrutture, tecnologia ed innovazione;
  - di creare una attività di supporto ad attività e servizi di interesse generale dei Soci: ogni Ente ha l'obbligo di aderire ad una CUC nelle forme consentite dalla legge con i seguenti rischi, delegare a soggetti distanti senza alleviare il carico di lavoro, non avere alcun ritorno in termini di valore aggiunto, professionalità e progettualità, reagire ad in obbligo di legge in modo adattivo, burocratico, senza creare reali condizioni di controllo, giusta delega ed efficienza;
  - di creare condizioni di equilibrio economico e finanziario autonome rispetto agli Enti Soci: ogni Socio sarà sollevato dai costi gestionali della struttura, anzi ricevendo in cambio valore; ma vi è di più: dovendo comunque ottemperare al ripiano delle attuali perdite, farlo in condizioni di ritorni tangibili attesi, consentirà anche di accrescere il patrimonio dell'Ente;
  - di promuovere l'adesione in convenzione anche ad Enti non Soci: creata realmente la struttura in tempi brevi, sarà agevole effettuare opera di adesione presso tutti quegli enti che, non intendendo intrinsecamente far parte della compagine consortile, potranno comunque in convenzione aderire alla CUC, generando in tal modo ulteriori e significativi ritorni economici per l'attuale compagine sociale;
  - di creare una struttura di supporto dei Soci di progettazione e promozione di interventi di partenariato di PF e forme similari: con i proventi gestionali della CUC si potrà creare una cabina di regia, supportata dalle adeguate professionalità, atta a generare nuovi progetti di area sovracomunale, ridando in tal modo respiro e futuro alla storica missione sociale;
  - di creazione delle condizioni per la ridefinizione della compagine sociale con la fuoriuscita dell'Ente Provincia: l'intero progetto, atteso che il Socio Ente Provincia per molteplici motivazioni di legge è destinato a fuoriuscire dalla compagine sociale, consente di agevolare anche tale necessità, senza per questo decretare la cessazione dell'Agenzia;
  - di creare, infine, condizione soggettiva per la candidabilità nell'ambito del riordino delle funzioni di area vasta: non sfuggirà al lettore la opportunità di avere una struttura consortile di area vasta, tale che, nel medio periodo potrà essere plausibile che la medesima, nell'ambito dei servizi di interesse generale, possa legittimamente candidarsi quale soggetto delegato nell'ambito dell'attuando processo di riordino delle competenze degli Enti Provincia.
- XVII. *che*, rispetto a dette finalità è stato esplicitato il seguente abstract di compatibilità normativa, dottrinale e giurisprudenziale:
- è organismo di diritto pubblico, costituito ope legis, con attività a carattere obbligatorio non derogabile:
- o RIF. sulla sua natura di organismo di diritto pubblico: art. 3, co 26, del D.lgs. n. 163/2006;
  - o RIF. sulla costituzione ope legis: art. 2, co. 203 l. 662/1996, Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997;
  - o RIF. sull'attività di tipo obbligatorio e sulla impossibilità di interromperla: DM n. 320 del 31 luglio 2000;
- La forma societaria assunta, nulla rileva rispetto alla natura del soggetto ed agli obblighi connessi;
- o RIF. sulla ampia facoltà di assumere la discrezionale forma giuridica, D.M. n. 320 del 31 luglio 2000 art. 5 comma 3;
  - o RIF. sulla irrilevanza della forma giuridica assunta: Cons. di Stato, sez. V, n. 7393/2010;
- è amministrazione aggiudicatrice essendo organismo pubblico
- o Codice dei contratti pubblici Articolo 3
    - Comma 25. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.
    - Comma 26 L'«organismo di diritto pubblico» è qualsiasi organismo, anche in forma societaria:
      - - istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;
      - - dotato di personalità giuridica;
      - - la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
- è ente aggiudicatore
- o Codice dei contratti pubblici Articolo 3
    - Comma 29: Gli «enti aggiudicatori» al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni

aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

è stazione appaltante

- o Codice dei contratti pubblici Articolo 3

- *Comma 33: L'espressione «stazione appaltante» (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici ...*

può essere centrale unica di committenza

- o Codice dei contratti pubblici Articolo 3

- *Comma 34: La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:- acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o - aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.*

in quanto organismo pubblico/pubblica amministrazione, in chiave convenzionale, può sottoscrivere accordi

- o *Art.15 L.241/90 comma uno (Accordi fra pubbliche amministrazioni): ... le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.*

è compatibile con la centrale unica di committenza

- o *Art. 33. Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza: 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi .... costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.*

#### La interpretazione di Alberto Barbiero (2015)

Il riferimento all'utilizzo di uffici comuni delinea tale definizione come sinonimo di convenzione per la gestione associata, riconducendo pertanto al modello previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede tra le due possibili opzioni la costituzione di un ufficio comune (ponendo come alternativa l'individuazione tra gli enti aderenti alla gestione associata di un ente capofila).

#### La interpretazione della Corte dei Conti Liguria n.44/2013

....il riferimento all'art. 30 T.U.E.L. non appare corretto in quanto la disposizione si riferisce alla diversa ipotesi di coordinamento di funzioni e servizi pubblici come indicato dal primo comma del medesimo. Nel nostro caso si è di fronte, invece, ad un accordo negoziale avente causa pubblicistica, che ben può avere come contenuto la costituzione di un ufficio comune ...., con il compito di acquistare congiuntamente con contratti di diritto privato beni e servizi in quantità nominale, al fine di conseguire sensibili risparmi di spesa.

#### La bozza di determinazione dell'ANAC del 28.04.2015:

"Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3 bis, invece, anche società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, in ordine all'affidamento di contratti pubblici per i comuni facenti parte delle suddette forme, devono ritenersi moduli operativi compatibili con la ratio del comma 3 bis dell'art. 33. Esse possono rappresentare, infatti, lo strumento attraverso cui si individua l'ufficio dell'unione, dell'associazione o dell'accordo tra più comuni che curi i loro acquisti in modo centralizzato."

#### La determinazione dell'ANAC del 11.09.2015:

Esclusivamente ai fini di cui all'art. 33, comma 3-bis, anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all'associazione, all'unione e all'accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l'espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici

XVIII. **che**, i suddetti Enti Locali Soci intendono promuovere un percorso tale che:

- a. *si ridefinisca la missione sociale dell'Agenzia di Sviluppo Locale S.p.A.;*
- b. *si ridefinisca la compagine sociale con la fuoriuscita dell'Ente Provincia;*
- c. *si favorisca l'ingresso di nuovi Enti Locali, allo scopo di condividere le finalità di cui XXVI*

**TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE PROTOCOLLO DI INTESA**

#### **ARTICOLO UNO: FINALITA'**

- 1.1. Gli Enti sottoscrittori in premessa, intendono costituire una Centrale Unica di Committenza istituita per le procedure di gara di appalti di lavori pubblici, servizi e forniture ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
- 1.2. La Centrale Unica di Committenza, coordinata dalla Enti Locali sottoscriventi la successiva convenzione, opererà secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i
- 1.3. La Centrale Unica di Committenza avrà personalità giuridica.
- 1.4. La Centrale Unica di Committenza gestirà le procedure di gara che, in base a disposizioni di legge, devono essere svolte in forma centralizzata. Per le procedure a beneficio di un singolo Comune associato, la Centrale Unica di Committenza sarà titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva. Per le procedure a beneficio di più Comuni associati o per lotti con unico affidatario, la Centrale unica di committenza sarà titolare del procedimento dall'indizione della gara e fino all'aggiudicazione definitiva ed, eventualmente, alla stipula del contratto, qualora sia necessario o opportuno, in relazione alle caratteristiche dell'affidamento, che venga stipulato un contratto unico. La Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere ad espletare l'intera procedura di gara secondo le modalità scelte dall'Amministrazione Comunale aderente nel rispetto della disciplina vigente in materia di appalti per le fattispecie oggetto di gara e gli importi connessi (ad es. aperta, ristretta, negoziata, ecc.).
- 1.5. Negli atti di gara, la Centrale Unica di Committenza dovrà indicare per conto di quale Ente aderente avvierà la procedura e che tutti gli Enti compresi nel bacino di competenza della Centrale potranno usufruire delle prestazioni

oggetto dell'appalto secondo le condizioni economiche, temporali e tecniche offerte dall'operatore economico che risulterà aggiudicatario. In particolare, la Centrale Unica di Committenza dovrà provvedere:

- a costituire una piattaforma informatica dedicata per la gestione di tutte le gare d'appalto assegnate con i propri finanziamenti;
- ad acquisire da ogni singola Amministrazione aderente, la determinazione a contrattare, predisposta ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e contenente i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, i capitolati tecnici, il progetto (preliminare o definitivo o esecutivo unitamente agli allegati tecnici) e gli elementi essenziali del contratto;
- a nominare, per gli affidamenti di servizi e/o forniture, il Responsabile Unico del Procedimento nell'ipotesi in cui l'Amministrazione Comunale aderente non abbia provveduto a nominare un proprio RUP per la procedura di gara ed abbia espressamente conferito il potere di nomina alla Centrale Unica di Committenza. In tal caso, il ruolo di Responsabile della CUC non potrà coincidere con la funzione di RUP della procedura;
- a predisporre, verificare, sottoscrivere, pubblicare ed approvare con apposita determinazione, gli avvisi di pre-informazione, i bandi di gara, i disciplinari di gara, le lettere invito, garantendo la conformità alla legge delle norme in essi contenute e vigilando sulla puntuale osservanza delle stesse;
- ad acquisire dai Responsabili dei singoli Comuni convenzionati determinazione formale d'individuazione degli operatori economici da invitare nei casi di gare informali a procedura negoziata o in economia ai sensi dell'art 125 del Dlgs 163/2006;
- all'armonizzazione degli atti e dei diversi iter procedurali degli Enti Locali convenzionati;
- alla predisposizione di strumenti e modelli organizzativi comuni volti a ridurre i tempi della procedura ed a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa;
- all'adeguamento ed alla semplificazione della modulistica standard da utilizzare sia per attività interne all'ufficio sia per l'utenza esterna;
- a favorire le opportunità di collaborazione e di coordinamento fra i Comuni convenzionati al fine di giungere ad una centralizzazione delle procedure di gara in grado di conseguire gli obiettivi di risparmio di spesa, razionalizzazione delle risorse e maggiore qualità dei beni, dei servizi e delle opere oggetto di appalto;
- all'aggiornamento legislativo e formativo;
- a mettere a disposizione, qualora necessario, beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto del presente accordo;
- alla costituzione di apposito Albo dei Tecnici e Responsabili amministrativi dei comuni convenzionati per lo svolgimento delle procedure qui previste;
- a nominare, le commissioni di gara, scegliendo di norma all'interno dell'albo previsto dal precedente punto 1.2); garantendo la rotazione delle presenze in caso di enti aderenti superiori a tre;
- a nominare, quale presidente della commissione di gara il Responsabile unico di procedimento del progetto per il quale si richiede la gara;
- a procedere all'aggiudicazione definitiva;
- a verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa;
- a trasmettere ai singoli enti le risultanze di gara e l'intera documentazione di gara per l'adempimento degli atti conseguenti;
- a svolgere, se richiesto, attività di supporto nelle fasi antecedenti e successive la gara per la predisposizione di contratti e capitolati, per la definizione di aspetti normativi, consulenze e proposte;
- alla gestione di eventuali contenziosi relativi alla procedura di gara, ivi compresa la predisposizione di documenti e/o relazioni di natura tecnica ed amministrativa rilevanti ai fini del giudizio;

1.6. La Centrale Unica di Committenza potrà porre in essere le attività finalizzate alla costituzione di un marketplace pubblico territoriale, di cui al D.P.R. 101/2002 avente ad oggetto il "Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni Pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi", su modello del mercato elettronico di CONSIP S.p.A., volto alla valorizzazione del tessuto economico locale ed atto a garantire il rispetto pieno delle esigenze delle Amministrazioni Locali in tema di acquisizione di lavori, servizi e forniture nonché un effettivo risparmio in tema di costi dei servizi e forniture richieste e nell'ambito della realizzazione di opere pubbliche senza incidere sui livelli qualitativi. Resta inteso che il marketplace territoriale opererà nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità e parità di trattamento e, più in generale, in ossequio alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

1.7. Il funzionamento, l'organizzazione e la gestione della Centrale Unica di Committenza sarà disciplinato da specifica convenzione tra enti e relativo regolamento approvato nelle forme che gli aderenti specificheranno.

1.8. Rimarranno comunque di competenza dei singoli Comuni aderenti, fatte salve eventuali modifiche che saranno ritenute necessarie durante la redazione dei relativi atti:

- gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad Euro 40.000,00 così come stabilito dall'art. 125, comma 8 e 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., fatta salva la possibilità per tali Amministrazioni di ricorrere - anche per tali tipologie di gare - alla Centrale Unica di Committenza;
- la determina a contrarre così come stabilito dal combinato disposto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- la nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- l'individuazione delle opere da realizzare e dei servizi e delle forniture;
- la predisposizione degli atti progettuali e la loro approvazione;
- la predisposizione degli atti che fanno specifico riferimento ai rispettivi bilanci di previsione;
- la trasmissione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche di ogni singola Amministrazione;
- l'invio tempestivo alla centrale di committenza della documentazione necessaria per l'attivazione della procedura di gara;
- la verifica, prima di avviare qualsiasi procedimento di gara, se ricorrono i presupposti per l'acquisto tramite le convenzioni di cui all'articolo 26 della Legge n. 488/1999 o mediante il mercato elettronico di cui all'articolo 328 del D.P.R.n. 207/2010 (Regolamento attuativo del Codice degli Appalti);
- la trasmissione del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP), ove previsto;
- procedere al pagamento del contributo all'Autorità Garante per i Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- l'aggiudicazione definitiva della gara e gli atti necessari e conseguenti;
- la trasmissione delle comunicazioni e delle informazioni di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. all'Osservatorio dei Contratti Pubblici;
- redigere eventuali varianti in corso d'opera;
- nominare eventuali esperti esterni a supporto della commissione;
- tutte le responsabilità previste dalla normativa vigente che non siano specificatamente attribuite alla Centrale di Committenza della presente convenzione.

**- ARTICOLO DUE: MODALITA' ATTUATIVE**

2.1. Gli Enti intendono attuare il seguente protocollo d'intesa secondo le seguenti modalità:

- a) condividere ed approvare nelle forme di rito previste dal TUEL una convenzione ex art. 30 TUEL finalizzata alla costituzione di una centrale unica di committenza, quale "Accordo Consortile così come previsto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006 per l'acquisizione in forma coordinata di lavori, servizi e forniture", secondo quanto di seguito inteso:
  - i. affidare la funzione di ufficio delegato compatibile alla società pubblica "Sele-Picentini S.p.A.", successivamente alla formalizzazione di ogni atto propedeutico alla ridenominazione, trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, ridefinizione della bozza di Statuto;
  - ii. nelle more del compimento degli atti formali relativi alla operatività dell'ufficio delegato compatibile, operare mediante il modello gestionale ed organizzativo previsto dall'art. 30, comma 4 ultimo periodo, del D.lgs n. 267/2000, individuando l'ente delegato nel comune di Bellizzi;

**ARTICOLO TRE: CRONOPROGRAMMA ED ATTIVITA'**

3.1. Gli Enti Locali sottoscrittori del presente protocollo di intesa, si impegnano entro la data del 29.02.2016 a convalidare i seguenti documenti:

A. la bozza di convenzione ex art. 30 del TUEL finalizzata alla costituzione e gestione di una Centrale unica di Committenza;

3.2. Gli Enti Locali Soci della Sele Picentino, verificheranno la percorribilità di quanto al precedente punto sub 2.1.a.i., redigendo e condividendo entro la data del 28.02.201 gli atti a ciò necessari.

3.3. Condivisi i documenti propedeutici, gli Enti sottoscrittori del presente Protocollo di Intesa, si impegnano ad attuare quanto inteso, affinché la Centrale Unica di Committenza e le attività convenzionali qui convenute possano essere operative.

*Letto, confermato e sottoscritto in Bellizzi*

\*\*\*\*\*

*Comune di Giffoni Vallepiana, rappresentato da*

*Comune di Montecorvino Pugliano, rappresentato da*



*Comune di Montecorvino Rovella, rappresentato da*

---

*Comune di Olevano sul Tusciano, rappresentato da*

---

*Comune di Pontecagnano Faiano, rappresentato da*

---

*Comune di Postiglione, rappresentato da*

---

*Comune di Eboli, rappresentato da*

---

*Comune di Campagna, rappresentato da*

---

*Comune di Contursi, rappresentato da*

---

*Comune di Bellizzi, rappresentato da*

---

**Centrale Unica di Committenza  
Sele – Picentini**

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara per Appalto

Programmazione dei lavori pubblici, forniture e servizi	X	
Richiesta alla Centrale di committenza di attivazione procedura di gara	X	
Individuazione del RUP per ogni intervento	X	
Acquisizione CUP	X	
Affidamento incarichi per progettazione lavori, servizi, forniture	X	
Validazione progetti	X	

## Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara per Appalto

Approvazione progetti	X	
Indicazione preferenti da invitare	X	
Determina la contrarre (preparazione progetto di spesa)	X	
Richiesta C.J.G.		X
Predisposizione bandi di gara lettere d'invio		X
Organizzazione Calendario e sedute di gara		X
Nomina commissione giudicatrice		X
Supporto procedure gara		X

# Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara per Appalto

Verba di aggiudicazione provvisoria gara		X
Aggiudicazione definitiva (determina)		X
Presa d'atto aggiudicativa e impegno di spesa (determina)	X	
Stipulazione contratto	X	
Esecuzione del contratto, collaudo	X	
Trasparenza: pubblicità nel sito internet della stazione appaltante		X



## Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
Nomina del REP	X	
Atto di Programmazione opere pubbliche	X	
Approvazione studio di fattibilità/progetto preliminare	X	
Approvazione Piano economico e finanziario	X	
Indizione e gestione della conferenza di servizi preliminare	X	
Richiesta alla Centrale di committenza di attuazione procedura di gara	X	

## Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
Determina di contratto	X	
Approvazione bando/disciplinare di gara		X
Determina di approvazione della commissione di gara		X
Gestione della gara		X
Determina aggiudica provvisoria e nomina del promotore		X
Indizione della conferenza di servizi sul progetto del promotore		X
Determina aggiudica definitiva e nomina concessionario		X

Allegato "B" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

## Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara di Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa pubblica

adempimenti	Comune aderente	Centrale di committenza
Stipulazione del contratto	X	
Nomina del responsabile della concessione	X	
Approvazione del progetto definitivo	X	
Approvazione del progetto esecutivo	X	
Validazione del progetto e consegna dei lavori	X	
Nomina dei soggetti collaudatori	X	
Controllo sulla esecuzione del contratto di concessione	X	

Allegato "B" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

## Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata

Adempimento	Soggetti coinvolti	Centrali di Committenza
La presa d'atto della proposta presentata e la nomina del RUP	X	
Approvazione della proposta presentata dal proponente	X	
Dichiarazione di pubblico interesse	X	
Individuazione del soggetto promotore	X	
Inserimento del progetto nella programmazione delle opere pubbliche	X	
Indizione e gestione conferenza di servizi preliminare	X	
Richiesta alla Centrale di committenza di attivazione procedura di gara	X	

Allegato "C" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

# Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata

Adempimento	Adempimento	Adempimento
Determina cont parte	X	
Approvazione bando/disciplinare di gara	X	X
Determina di approvazione della commissione di gara		X
Gestione della gara		X
Determina aggiudica provvisoria		X
Determina aggiudica definitiva e nomina concessionario		X

# Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini

Quadró adempimenti in tema di procedure di gara Partenariato Pubblico Privato ad iniziativa privata

Adempimento	Comune Sele	Comune Picentini
Stipulazione del contratto	X	
Nomina del responsabile della concessione	X	
Approvazione del progetto definitivo	X	
Approvazione del progetto esecutivo	X	
Validazione del progetto e consegna dei lavori	X	
Nomina dei soggetti collaudatori	X	
Controllo sulla esecuzione del contratto di concessione	X	

Allegato "C" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unico di Committenza

# Centrale Unica di Committenza Sele - Picentini

Quadro adempimenti in tema di procedure di gara per Appalto

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CONTRATTO N. 15/2015/SP/27)															
determinazione dei costi diretti															
PERCENTUALE COSRISPETTIVO FATTORI PRODUTTIVI					COMPENSI VARIABILI FATTORI DELLA PRODUZIONE										
TIPOLOGIA SERVIZI ACCESSORI	GRIGIA SPESE UFFICIO CAPOFILIO DELEGATO	QUOTA COSTI DIRETTI	QUOTA COSTI GENERALI	QUOTA COSTI COMUNI	RESPONSABILE TECNICO CLUC	Supporto Amministrativo	Supporto Tecnico	Supporto Informativo	Supporto giuridico, amministrativo, informativo	RESPONSABILI F. TECNICO CLUC	Supporto Amministrativo	Supporto Tecnico	Supporto Informativo	Supporto Legale	
		10%	10%	10%	15%	15%	20%	2%	5%	500,00	500,00	500,00	750,00	1.000,00	250,00
<b>GARE LAVORI A MASSIMO RIBASSO</b>															
FINO A 500.000,00	4.350,00	10%	10%	10%	15%	15%	20%	2%	5%	500,00	500,00	500,00	750,00	1.000,00	250,00
FINO A 1.000.000,00	5.820,00	10%	10%	10%	18%	18%	22%	2%	7%	600,00	600,00	600,00	1.080,00	1.320,00	420,00
FINO A 2.000.000,00	7.350,00	10%	10%	10%	20%	20%	24%	2%	9%	700,00	700,00	700,00	1.400,00	1.680,00	630,00
FINO A 5.000.000,00	9.040,00	10%	10%	10%	22%	22%	28%	2%	11%	800,00	800,00	800,00	1.760,00	2.080,00	880,00
<b>GARE LAVORI OFFERTA E.V.</b>															
FINO A 500.000,00	5.940,00	10%	10%	10%	18%	18%	22%	4%	7%	600,00	600,00	600,00	1.080,00	1.320,00	420,00
FINO A 1.000.000,00	10.700,00	10%	10%	10%	20%	20%	24%	4%	9%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.400,00	900,00
FINO A 2.000.000,00	18.400,00	10%	10%	10%	22%	22%	26%	4%	11%	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.200,00	4.160,00	1.760,00
FINO A 5.000.000,00	24.600,00	10%	10%	10%	24%	24%	28%	4%	13%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.800,00	5.600,00	2.600,00
<b>GARE SERVIZI E FORNITURE A MASSIMO RIBASSO</b>															
FINO A 207.000,00	2.240,00	10%	10%	10%	10%	10%	15%	1%	3%	400,00	400,00	400,00	80,00	600,00	120,00
FINO A 1.000.000,00	3.050,00	10%	10%	10%	10%	10%	15%	1%	3%	500,00	500,00	500,00	100,00	750,00	150,00
FINO A 5.000.000,00	3.560,00	10%	10%	10%	10%	10%	15%	1%	3%	600,00	600,00	600,00	120,00	900,00	180,00
<b>GARE SERVIZI E FORNITURE OFFERTA E.V.</b>															
FINO A 207.000,00	2.285,28	10%	10%	10%	20%	20%	30%	2%	6%	248,40	248,40	248,40	49,68	745,20	149,04
FINO A 1.000.000,00	9.200,00	10%	10%	10%	20%	20%	30%	2%	6%	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,00	3.000,00	600,00
FINO A 5.000.000,00	36.800,00	10%	10%	10%	20%	20%	30%	2%	6%	4.000,00	4.000,00	4.000,00	800,00	12.000,00	2.400,00

Allegato "D" alla convenzione per la gestione associata della funzione di Centrale unica di Committenza



# Comune di BELLIZZI

PROVINCIA DI SALERNO

C.A.P.: 84092 - Codice Fiscale e Partita IVA: 02615970650  
Tel. 0828 358 011 - Fax 0828 355 849

Verbale della Deliberazione di Giunta Comunale

N. 16 del nove febbraio duemilasedici

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

VOLPE DOMENICO, Sindaco

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa CONSOLI ANNALISA



Originale in carta semplice per uso amministrativo. Come dagli atti d'Ufficio, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale in data 11/02/2016 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 26/02/2016.

Dalla Residenza Municipale, addì 11/02/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa CONSOLI Annalisa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267/2000 recante il T.U.E.L..  
Bellizzi, li 11/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.ssa CONSOLI Annalisa

